

La finanziaria 2008 prevede, tra la altre, anche precisazioni per quanto riguarda i Gruppi di Acquisto Solidale.

Finanziaria 2008

Articolo 1, commi 266 e 268 della Legge 24-12-2007, nr. 244 (G.U. numero 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n. 285);

..... O m i s s i s

Comma 266.

Sono definiti «gruppi di acquisto solidale» i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e **distribuzione** dei medesimi, **senza** applicazione di **alcun ricarico**, esclusivamente **agli aderenti**, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e **con esclusione** di attività di **somministrazione** e di **vendita**.

Comma 267.

Le attività svolte dai soggetti di cui al comma 266, limitatamente a quelle rivolte verso gli aderenti, non si considerano commerciali ai fini dell'applicazione del regime di imposta di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4, settimo comma, del medesimo decreto, e ai fini dell'applicazione del regime di imposta del testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

..... O m i s s i s

Considerazioni personali da parte di un addetto ai lavori:

Con la normativa **previgente**, l'attività del G.A.S. era sostanzialmente impossibile da svolgere con lo strumento di una Associazione: con un ente di tal genere ci si ritrovava immediatamente nell'ambito degli enti di tipo commerciale, con gli adempimenti contabili di una società per azioni e con la piena tassazione di eventuali margini; per questo motivo, le iniziative di commercio equo e solidale vengono in Italia svolte sostanzialmente dalle cooperative, che coniugano un trattamento fiscale conveniente con una struttura contabile complessa, tipica delle società commerciali.

I commi in oggetto ampliano ai soggetti associativi la reale possibilità di svolgere tali attività.

QUALI SONO LE OPERAZIONI CHE VENGONO AGEVOLATE?

L'agevolazione concerne operazioni che devono avere **caratteristiche soggettive e oggettive**:

- **devono essere svolte da “soggetti associativi senza scopo di lucro”**, cioè, **civilisticamente, associazioni, e fiscalmente, enti non commerciali**; tali soggetti devono essere associazioni “democratiche” secondo il settimo comma del D.P.R. 633/72, quindi possedere i noti requisiti di eleggibilità libera degli organi associativi, di obbligo di redazione di un bilancio, di divieto di distribuzione di riserve o fondi;
- **devono constare nell'acquisto collettivo e quindi successiva distribuzione (ai singoli acquirenti) di beni di qualsiasi genere, basta che siano in diretta attuazione degli scopi istituzionali**.
- **devono essere effettuate senza “ricarico” alcuno**, senza differenza tra costo di acquisto e ricavo di vendita;
- **viene esclusa l'attività di vendita** (si esclude la vendita a terzi, la vendita al membro dell'acquisto collettivo è “distribuzione”) **e di somministrazione** (è un termine atecnico, che dovrebbe significare l'esclusione della somministrazione “di alimenti e bevande”).

IN CHE COSA CONSISTE L'AGEVOLAZIONE?

Per le operazioni effettuate unicamente nei confronti degli aderenti ai gruppi l'attività di acquisto non è considerata commerciale sia ai fini delle imposte dirette che dell'Iva. Quindi, non devono essere svolti gli adempimenti ai fini Iva (fatturazione o gestione dei corrispettivi); conseguentemente non si potrà detrarre l'Iva pagata in sede di acquisto o di importazione, anche intracomunitaria; **non si sarà soggetti ad IRES** (peraltro, visto che non c'è ricarico, non potrà mai esserci materia imponibile) e **non ci sono adempimenti contabili**. Sarà opportuna e consigliabile la tenuta di un libro soci nel quale annotare gli associati, per dimostrare appunto la caratteristica degli acquisti effettuati per conto degli associati stessi.

Le associazioni potranno eventualmente cedere beni a terzi non associati: in tal caso saranno assoggettati agli obblighi contabili che, se le operazioni “commerciali” così definite rimarranno non prevalenti, potranno essere limitati alle operazioni stesse; qualora le operazioni commerciali divenissero prevalenti, l'ente perderebbe la qualifica non commerciale e conseguentemente tutte le operazioni effettuate sarebbero assoggettate ad imposizione diretta e indiretta.